

Partecipazione alla Fondazione di Partecipazione denominata “C.E.R. Parma 2030” con sede legale in Parma, per la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile - Partecipazione del CNR alla costituzione - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 giugno 2024, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 225/2024 – Verb. 502

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell’Ufficio Contratti e Partnership – Partecipazioni della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Reg. int. 526/2024 in data 12 giugno 2024 sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. n. 0207655 del 17 giugno 2024;

VISTA la nota prot. 0185954 del 31 maggio 2024 del Direttore dell’Istituto dei Materiali per l’Elettronica ed il Magnetismo (IMEM) di Parma, con la quale sponsorizza la partecipazione del CNR alla Fondazione di Partecipazione denominata “C.E.R. Parma 2030”, con sede legale in Parma, nell’area del Campus di Parma, avente quale scopo quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali attraverso la gestione di una comunità energetica rinnovabile (CER);

VISTA la relativa proposta tecnica inoltrata dal Direttore dell’Istituto dei Materiali per l’Elettronica ed il Magnetismo (IMEM) di Parma;

CONSIDERATO che in data 18 aprile 2024 l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Energetica e alla Mobilità del Comune di Parma ha formalizzato l’invito al CNR a partecipare in qualità di fondatore promotore ad una Fondazione di Partecipazione per la realizzazione di una comunità



Consiglio Nazionale delle Ricerche

energetica rinnovabile (CER) nel Comune di Parma, insieme con il Comune di Parma, l'Università degli Studi di Parma e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma;

VISTA la nota in data 18 aprile 2024 dell'Assessore alla Sostenibilità Ambientale Energetica e alla Mobilità del Comune di Parma;

CONSIDERATO che una comunità energetica rinnovabile è un'entità giuridica senza scopo di lucro i cui membri condividono la produzione, la distribuzione e l'uso di energia rinnovabile a livello locale e che, grazie ad alcuni sussidi disponibili per tali comunità, i membri possono risparmiare sulle spese energetiche, contribuendo a ripagare l'infrastruttura energetica condivisa e l'energia generata dall'utilizzo della stessa;

CONSIDERATO che una volta costituita l'entità legale, il passo successivo è quello di stabilire dove sarà collocata l'infrastruttura energetica; per legge deve essere costruita vicino ai membri consumatori, quindi - prendendo ad esempio un impianto solare - potrebbe essere costruita sui tetti delle fabbriche e degli uffici dei partecipanti, nonché su edifici pubblici, come scuole e ospedali;

CONSIDERATO che una volta costruita l'infrastruttura, l'energia viene condivisa, attraverso la rete, con i membri della comunità energetica;

CONSIDERATO che la comunità energetica, pertanto, non è altro che una coalizione di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano con l'obiettivo di produrre, consumare e gestire l'energia attraverso uno o più impianti energetici locali;

CONSIDERATO, pertanto, che i membri di una comunità energetica sono di fatto dei "prosumer" (la parola prosumer è una crasi tra i due termini inglesi "*consumer*" e "*producer*", ovvero consumatore e produttore);

CONSIDERATO che le comunità energetiche sono tutte accomunate da uno stesso obiettivo: fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili ai propri membri favorendo quanto più possibile l'autoconsumo e che quest'ultimo concetto, in particolare, si riferisce alla possibilità di consumare in loco l'energia elettrica prodotta da un impianto di generazione locale per far fronte ai propri fabbisogni energetici;

CONSIDERATO che le reti energetiche, così come sono conosciute oggi, quindi, in un futuro potrebbero cambiare totalmente;

CONSIDERATO che con lo sviluppo del modello della comunità energetica rinnovabile, infatti, le reti energetiche potranno godere di una distribuzione dell'energia sempre più decentrata e localizzata e che il modello di distribuzione della stessa, infatti, non sarà più da "uno a molti" ma da "molti a molti";

CONSIDERATO che le comunità possono essere di due tipi:

- comunità energetica rinnovabile, in cui i membri sono autonomi e prossimi agli impianti, con il vincolo dello sfruttamento di fonti rinnovabili;
- comunità energetica di cittadini, che non prevede principi di autonomia e prossimità e può gestire solo l'elettricità;

CONSIDERATO che le comunità energetiche possono essere di diverse tipologie in ragione della fonte di energia utilizzata e che oggi, nella gran parte dei casi, si basano sul fotovoltaico e

sull'unione di più prosumer, cioè produttori-autoconsumatori di energia, e di consumer che all'interno delle comunità energetiche rinnovabili trovano il modo più efficace di impiegare l'energia elettrica;

CONSIDERATO che la costituzione della comunità energetica rinnovabile, quindi, è strettamente collegata alla figura del prosumer: in entrambe le configurazioni sarà centrale l'autoproduzione di energia e l'autoconsumo come soddisfacimento del proprio fabbisogno energetico;

CONSIDERATO che la prima definizione delle CER e degli autoconsumatori di energia rinnovabile è contenuta nella Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 (c.d. "Renewable Energy Directive II" - RED II), introdotta in via sperimentale nell'ordinamento italiano con il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. "Milleproroghe"), convertito con la Legge 28 febbraio 2020, n. 8 e che tale quadro è stato poi perfezionato con la Deliberazione 318/2020/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e con il D.M. MiSE del 15 settembre 2020, che hanno definito un primo quadro delle modalità tecniche di funzionamento e di incentivazione dell'energia condivisa nell'ambito delle configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche rinnovabile;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (c.d. "Decreto CER") con il quale si introducono delle misure volte a incentivare ulteriormente lo sviluppo dell'autoconsumo e delle comunità energetiche;

VISTA l'illustrazione della normativa europea relativa alle comunità energetiche rinnovabili;

VISTA l'illustrazione della normativa italiana relativa alle comunità energetiche rinnovabili;

VISTA l'illustrazione della normativa regionale relativa alle comunità energetiche rinnovabili;

CONSIDERATO che la Regione Emilia-Romagna ha scelto di dotarsi di una propria normativa sulle comunità energetiche, emanata con Legge Regionale n. 5/2022 del 27 maggio 2022 e che tale Legge individua le azioni di sistema e le misure di sostegno e promozione dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche, prevedendo l'erogazione di contributi e strumenti finanziari che accompagnino le comunità sin dalla costituzione e progettazione, fino all'acquisto e all'installazione degli impianti di produzione e accumulo;

CONSIDERATO che la citata Legge Regionale, prevede, in primo luogo, l'erogazione di contributi e strumenti finanziari destinati a sostenere le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumo collettivo sia nella fase di costituzione che nell'acquisto e installazione degli impianti di produzione e accumulo dell'energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi offerti;

CONSIDERATO che una delle specificità della citata Legge Regionale è la volontà di concedere contributi maggiori per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili a particolare valenza sociale e territoriale, composte da soggetti con fragilità economica, oppure da enti del terzo settore, enti proprietari di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale, o situate in aree montane e interne del territorio regionale o, in alternativa, che realizzino progetti di inclusione e solidarietà in collaborazione con gli enti del terzo settore o con gli enti locali;

VISTA la citata Legge Regionale n. 5/2022 del 27 maggio 2022;

CONSIDERATO che la compagine della Fondazione di Partecipazione denominata C.E.R. Parma

2030 si articolerà inizialmente come segue: Comune di Parma, CNR, Università degli Studi di Parma e Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2 (Scopo) dello schema di Statuto, la Fondazione in qualità di comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nel rispetto delle finalità espressamente indicate nella normativa comunitaria di riferimento, ha come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;

VISTO che la partecipazione del CNR alla costituzione della Fondazione in oggetto richiede un contributo al fondo di dotazione di €12.500,00, da versare all'atto di costituzione;

VISTO che inoltre, e solo per il primo anno di attività, ciascun fondatore promotore è chiamato a versare un ulteriore quota di € 12.500,00 al fondo di gestione che la quota a carico di ciascun fondatore promotore, da versare all'atto di costituzione è quindi di €25.000,00.

VISTO lo schema di Statuto della Fondazione di Partecipazione CER Parma 2030;

VISTO il documento predisposto dall'Ufficio proponente intitolato "Illustrazione sintetica dello statuto della Fondazione di Partecipazione denominata C.E.R. Parma 2030";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto vengono previsti dei Comitati di Configurazione; ciascun Comitato è composto da 3 a 5 membri.

CONSIDERATO che i predetti Comitati rilasciano:

- pareri non vincolanti sugli indirizzi della Fondazione al Collegio dei Fondatori;
- parere vincolante al Consiglio di Amministrazione in merito al Regolamento di Configurazione;
- parere vincolante al Collegio dei Fondatori sulla delega della funzione di referente per la Configurazione di riferimento;
- parere vincolante sui progetti da realizzare ai sensi del Regolamento di Configurazione.

CONSIDERATO al riguardo, che in sede di costituzione della Fondazione, i fondatori promotori sono chiamati a sottoscrivere un accordo riguardo alla destinazione dei fondi derivanti dalla Condivisione dell'Energia;

CONSIDERATO che il CNR e l'Università degli Studi di Parma, in qualità di promotori della Configurazione Campus, intendono destinare la totalità dei fondi derivanti dalla Condivisione dell'Energia, al netto della quota destinata alla copertura dei costi amministrativi e operativi di funzionamento, divulgazione e "citizen science" sui temi della transizione energetica alle fonti rinnovabili, della sostenibilità e della sicurezza energetica, aventi ricadute dirette sul territorio in cui è inserito il Campus di Parma;

CONSIDERATO che i fondatori promotori di comune accordo stabiliscono di garantire alla Configurazione Campus ed ai propri organi di gestione, l'autonomia gestionale dei fondi derivanti dalla Condivisione dell'Energia, al netto della quota destinata alla copertura dei costi amministrativi



Consiglio Nazionale delle Ricerche

e operativi di funzionamento della Fondazione nel rispetto degli scopi della Fondazione;

CONSIDERATO che tale accordo è un cautelativo delle prerogative del CNR e dell'Università degli Studi di Parma;

CONSIDERATO che la Fondazione di Partecipazione è un nuovo istituto giuridico di diritto privato, che costituisce il modello italiano di gestione di iniziative nel campo culturale e non profit in genere, superamento e sintesi del modello anglosassone (Trust) e del modello olandese (Fondazioni museali) e che è un istituto senza scopo di lucro, cui ci si può iscrivere apportando denaro oppure beni materiali, immateriali, professionalità o servizi;

CONSIDERATO che le varie categorie di partecipanti possono eleggere i propri rappresentanti negli organi direttivi: questo permette un'armonica e fattiva collaborazione all'interno di un medesimo istituto, di istituzioni pubbliche e private, ed il crearsi di una sorta di azionariato diffuso culturale che garantisce diritti e stabilità;

CONSIDERATO che pur non essendo un istituto commerciale, a tale Fondazione possono collegarsi ed affiancarsi genuini organismi lucrativi, in via strumentale ed accessoria agli scopi istituzionali della Fondazione, che resta centro direzionale e strategico delle attività;

CONSIDERATO che, secondo la letteratura specialistica, la Fondazione di Partecipazione è un ente non lucrativo che nasce come reazione all'inadeguatezza del modello tradizionale di Fondazione connotato dal distacco dell'ente dal fondatore, da una dotazione patrimoniale autosufficiente al perseguimento dello scopo e dalla posizione servente dell'organo amministrativo;

VISTO il documento predisposto dall'Ufficio proponente intitolato "Ordinamento giuridico italiano - Le fondazioni – quadro giuridico";

CONSIDERATO che nell'ambito del Piano di Riorganizzazione e Rilancio del CNR (2022) l'Università degli Studi di Parma e l'Istituto IMEM, locato all'interno del campus universitario, si sono proposti la realizzazione di una comunità energetica rinnovabile che si basa inizialmente sul grande impianto fotovoltaico che è in fase di realizzazione presso l'Istituto medesimo;

CONSIDERATO che la realizzazione di una comunità energetica consente di accedere ad incentivi che consentono: i) di vedersi riconosciuta con una premialità tutta l'energia rinnovabile prodotta in eccesso da un soggetto; ii) di accedere ad un incentivo ancora maggiore per tutta l'energia prodotta in eccesso e che venga consumata dagli altri componenti della comunità energetica;

VISTA la nota prot. n. 0201241 del 12 giugno 2024 del Direttore del Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti (DIITET), cui afferirà la Fondazione per macro area, con la quale, ha espresso parere favorevole in merito a quanto prospettato;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale con nota prot. n. 0206825 del 17 giugno 2024;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 24 giugno 2024 con verbale 1789;

DELIBERA

1. di approvare la partecipazione del CNR alla costituzione della Fondazione denominata “C.E.R. Parma 2030”, con sede legale in Parma, la quale risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinate dal Codice Civile e dalla Leggi collegate, con la direttiva di una contribuzione complessiva di Euro 25.000,00 per l’adesione alla predetta Fondazione di Partecipazione come di seguito suddivisa:

- Euro 12.500,00 per l’onere a carico del CNR per la contribuzione al fondo di dotazione, che trova copertura a carico della voce di spesa 31001 “Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate”, relativa alla ASR 106.000 Ufficio Contratti e Partnership GAE P0000002 Partnership oneri gestionali partecipazioni societarie e convenzioni, Natura 1, Codice Siope 3010103002, sulla quale esiste la necessaria disponibilità in conto competenza giusto impegno n. 1457;
- Euro 12.500,00 per l’onere a carico del CNR per la contribuzione al fondo di gestione che trova copertura sulla voce di spesa 13108 “Quote di iscrizione ad associazioni” relativa alla ASR 106.000 Ufficio Contratti e Partnership, GAE P0000002 Partnership oneri gestionali partecipazioni societarie e convenzioni, Natura 1 in conto competenza. CODICE SIOPE 1030299003, sulla quale esiste la necessaria disponibilità in conto competenza, giusto impegno n. 1458.

3. La delibera è soggetta all’approvazione del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 1 del Decreto Legislativo n. 127/2003 e dell’art. 19, comma 1, lettera b) dello Statuto vigente del CNR.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani

LR